



## NOTE INFORMATIVE DA LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELLA COMPILAZIONE DEL MODULO

- **NUCLEO FAMILIARE** si intende l'insieme di persone che risultano fiscalmente a carico del contribuente, e deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali e non anagrafici. Solitamente è costituito dal beneficiario, dal coniuge non legalmente separato (anche se non fiscalmente a carico e con diversa residenza) e dagli altri familiari a carico.  
Anche le persone dello stesso sesso unite civilmente, fanno parte dello stesso nucleo fiscale.  
Il minore di anni 6 appartiene al nucleo fiscale dei genitori se coniugati. In caso di genitori conviventi, il minore di anni 6 appartiene al nucleo fiscale del genitore cui il minore è fiscalmente a carico.
- **FAMILIARI A CARICO** sono i soggetti indicati come tali nella dichiarazione dei redditi da parte del dichiarante per ottenere le detrazioni fiscali spettanti. I soggetti fiscalmente detraibili, che possono percepire un reddito annuo lordo inferiore a euro 2.840,51 euro, sono:
- Coniuge non legalmente ed effettivamente separato, compresi partner nelle unioni civili
  - Figli naturali riconosciuti, figli adottivi e affidati o affiliati
  - Altri familiari conviventi (genitori, discendenti dei figli, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, nonni).
- **REDDITO COMPLESSIVO (rilevabile dai modelli CUD, UNICO,730)** si intende la somma dei redditi del nucleo familiare fiscale, compreso il reddito prodotto all'estero, più l'eventuale rendita catastale dell'abitazione principale e relative pertinenze, più i redditi di natura fondiaria; al lordo degli oneri deducibili, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Vanno esclusi i redditi a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione).  
**I redditi complessivi lordi dei due coniugi vanno sempre sommati**, anche se presentano dichiarazioni separate.  
**Il reddito complessivo lordo di riferimento è quello dell'anno precedente la data di presentazione dell'autocertificazione.**
- **DISOCCUPATO** ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione E02, **si considera disoccupato** il cittadino che abbia **cessato un'attività di lavoro dipendente** per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) e **sia iscritto al Centro per l'impiego** che gli ha rilasciato la **DID**, la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro. **Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto un'attività lavorativa** (ad es. casalinghe, studenti, familiari a carico), né il soggetto che abbia cessato un'attività di lavoro autonomo, né chi è in cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria. Sono, invece, equiparati ai disoccupati i lavoratori in mobilità.  
**Il diritto all'esenzione sussiste quando coesistono i seguenti requisiti: stato di disoccupazione, iscrizione al Centro per l'impiego e soglia di reddito del nucleo familiare**, nei limiti per la categoria indicati nel modulo dell'autocertificazione.  
**Le cifre espresse vanno considerate sul reddito complessivo lordo, NO ISEE.**  
L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.  
**Il diritto all'esenzione decade quando il cittadino inizia una nuova attività lavorative**, e quindi perde lo stato di disoccupato. In questo caso **il cittadino dovrà presentarsi agli sportelli CUP e revocare l'autocertificazione resa**. Da tale data dovrà pagare il ticket sulle prestazioni sanitarie, anche per quelle usufruite erroneamente in esenzione.  
**I lavoratori a chiamata o a basso reddito NON RIENTRANO NELL'ESENZIONE PER DISOCCUPAZIONE.**
- **PENSIONE SOCIALE o assegno sociale** è una prestazione assistenziale che non dipende dal versamento dei contributi (ad esempio il titolare non ha raggiunto un numero di anni lavorativi sufficienti ad ottenere una pensione contributiva) ed è erogata in favore di **soggetti che si trovano in condizioni economiche disagiate che abbiano raggiunto una soglia di età anagrafica prestabilita annualmente**.  
I titolari devono avere la cittadinanza italiana e la residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni.  
L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.
- **PENSIONE MINIMA** la pensione minima viene riconosciuta dall'INPS al pensionato ultrasessantenne il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore a un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale". In tal caso l'importo della pensione spettante viene aumentato fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge, quindi l'importo varia annualmente.  
**Il diritto all'esenzione sussiste quando coesistono tutti i requisiti: pensione al minimo, età superiore ai 60 anni e reddito complessivo lordo del nucleo familiare** nei limiti per la categoria, indicati nel modulo dell'autocertificazione.  
L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.

**ATTENZIONE si precisa che il percepimento di una pensione mensile di modesto importo, non equivale ad essere titolari di pensione minima o pensione sociale.**

**Si consiglia la verifica di tale requisito presso l'INPS.**

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Firma per presa visione \_\_\_\_\_